

Circolare: 32/2022

Ai Presidenti degli
Ordini delle Professioni Infermieristiche

Protocollo: P-12188/III.2

Ai Presidenti delle Commissioni d'Albo
Infermieri

Data.: 24 marzo 2022

Ai Presidenti delle Commissioni d'Albo
Infermieri Pediatrici

Oggetto: DL 21/2022 – Crisi Ucraina e professioni sanitarie

Loro Sedi

Si informano gli Ordini in indirizzo che sulla Gazzetta Ufficiale del 21/3/2022 n. 67 è stato pubblicato il Decreto- legge 21 marzo 2022, n. 21 recante *Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*.

Di particolare rilevanza, avendo ricadute dirette sul funzionamento degli Ordini, è l'art. 34 - *Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini* che di seguito si riporta:

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 4 marzo 2023, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Le strutture sanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60. Le predette strutture sanitarie forniscono alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del presente articolo.

La norma, in considerazione della crisi internazionale in atto, intende agevolare l'ingresso in Italia dei cittadini ucraini fuggiti dalla guerra nel loro Paese per l'esercizio temporaneo di una professione sanitaria (non solo medica).

La norma riportata, a differenza di precedenti disposizioni che prevedono una deroga in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie in relazione all'emergenza da COVID-19 (circolare n. 26/2022) a seguito la presentazione dell'istanza alle Regioni da parte degli interessati corredata del certificato di iscrizione all'albo professionale del Paese di provenienza, non prevede la stessa procedura in quanto in Ucraina non è prevista l'iscrizione all'albo.



Di conseguenza:

- l'esercizio della professione è temporaneo. La deroga vale fino allo fine dello stato di emergenza (4 marzo 2023);
- il reclutamento temporaneo può essere attivato solo dalle Strutture sanitarie;
- i sanitari interessati devono essere muniti di Passaporto europeo delle qualifiche per rifugiati. Si tratta di uno strumento internazionale che consente di valutare i titoli di istruzione e le qualifiche dei rifugiati, ottenuti nel Paese di provenienza, in caso di documentazione mancante o insufficiente, consentendo l'ammissione a ulteriori studi nei Paesi di arrivo e agevolando il processo di integrazione e di occupazione dei beneficiari di asilo politico, protezione internazionale e protezione temporanea. Il passaporto indica anche le esperienze lavorative e il livello linguistico;
- le modalità di reclutamento previste sono: contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa;
- le strutture sanitarie che adottano tale procedura devono comunicare alle regioni, alle province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati al fine di consentirne una rilevazione;
- gli Ordini dovranno quindi predisporre un apposito elenco con i dati comunicati dalle strutture sanitarie con il solo fine di rilevazione. I sanitari, di conseguenza, non sono iscritti all'albo tenuto dagli Ordini.

Cordiali saluti.

La Presidente
Barbara Mangiacavalli
